



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Rosa Maria De Lorenzo e Filomena De Lorenzo, rappresentate e difese dagli avvocati Olga Liberatore, Eleonora Lauletta e Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Carbone non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

con riguardo al ricorso introduttivo

- dell'ordinanza del Comune di Carbone n. 1 del 21 novembre 2019 concernente la demolizione di porzioni di fabbricato di proprietà delle ricorrenti, notificata in data 16/12/2019;

- degli atti connessi.

Con riguardo ai motivi aggiunti

- delle note prot. n. 1230 e n. 1231 del 23 aprile 2020, concernenti la concessione di “*parziale sanatoria di opere abusive in via Piave in seguito a SCIA in sanatoria depositata il 10/2/2020 a causa dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 21/11/2019*”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Mariano e udito per le ricorrenti l'avv. Giuseppe Buscicchio;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Premesso che, con il ricorso in esame, depositato in data 4/3/2020 ed integrato da motivi aggiunti in data 4/5/2020, successivamente riassunto in data 15/7/2021 (a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di questo Tribunale, n. 414 del 24/6/2020, che ha originariamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per nullità della notifica dell'atto introduttivo), sono stati impugnati:

- l'ordinanza di demolizione n. 1 del 21/11/2019, notificata in data 16/12/2019, con cui il Comune di Carbone ha stigmatizzato l'abusività delle seguenti opere, afferenti ad un fabbricato di proprietà delle ricorrenti, precedentemente interessato da ampia ricostruzione *ex lege* n. 219/1981, ubicato alla via Piave nn. 111 e 113:

i) Casotto/ripostiglio di 4,70 x 3,80 ml;

ii) Terrazzino con parapetti e ringhiere;

iii) piccolo deposito di 1,00 x 1,00 ml;

iv) veranda in alluminio e vetro;

v) due tettoie in plexiglass;

vi) canna fumaria;

vii) caldaia;

viii) legnaia con rete metallica;

ix) allungamento del pianerottolo scala;

- la contestuale ingiunzione diretta alla restituzione di quota parte del contributo erogato *ex lege* n. 219/1981, sul presupposto dell'abusività del manufatto sub i);

- gli atti di diniego parziale di sanatoria nn. 1230 e 1231 del 23/4/2020, con cui il medesimo Ente civico ha sanato gli abusi sub ii), iii) e vii), negando invece l'accertamento di conformità in riferimento all'abuso rubricato sub v), relativo a due pensiline con sostegni in profilati scatolari e ondulina in *plexiglass* sul balcone e sulla legnaia esterna, in quanto "*superfettazione e materiali non ammessi dal Piano di Recupero*";

Considerato che:

- l'impugnazione è affidata a plurimi motivi, deducenti essenzialmente il carattere non abusivo di taluni dei richiamati manufatti (perché assentiti ovvero perché assoggettati al regime dell'edilizia libera), nonché la carenza motivazionale del diniego di sanatoria, nella parte in cui ha declinato il beneficio richiesto con riferimento ai manufatti sub v);

- il Comune, benché ritualmente intimato in riassunzione, non si è costituito in giudizio;

Ritenuto che sussistono i presupposti per decidere il gravame con sentenza in forma semplificata, conformemente all'avviso reso in camera di consiglio ai sensi dell'art.

60 cod. proc. amm., previo rilievo ufficioso della parziale improcedibilità del ricorso in relazione agli abusi oggetto di sanatoria;

Ritenuto, in particolare, che il ricorso:

- va dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione all'impugnazione riguardante gli abusi sub ii), iii) e vii), in quanto interventi edilizi successivamente sanati;

- per il resto, va accolto per le seguenti ragioni:

a) quanto ai manufatti descritti sub i) e ix), relativi rispettivamente alla costruzione di un casotto/ripostiglio e all'allungamento del pianerottolo scala, ne va escluso *in radice* il carattere abusivo in quanto opere effettivamente riportate nelle planimetrie della pratica di ricostruzione post sisma e, dunque, da ritenersi assentite con i decreti sindacali n. 93 del 22/6/1988 e n. 93-bis dell'11/3/1989 (adottati previo positivo parere della competente commissione edilizia), epigrafati come “*autorizzazione edilizia e concessione del contributo*” *ex lege* n. 219/1981, conformemente a quanto disposto dall'art. 56 della medesima legge. L'acclarata regolarità edilizia del manufatto sub i) priva di legittimità l'intimazione restitutoria di quota parte del contributo ricostruttivo, siccome fondata unicamente su un insussistente presupposto;

b) ad identiche conclusioni deve pervenirsi in merito:

- al manufatto descritto sub vi), relativo alla canna fumaria, considerato che la relativa spesa risulta finanziata attraverso il buono contributo *ex lege* n. 219/1981, ciò costituendo qualificato indice dell'intervenuto assenso, nelle richiamate forme, alla sua realizzazione. D'altra parte, più in generale, deve ritenersi che la canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della

demolizione, salvo che non si tratti – il che, in specie, non emerge - di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr. *ex plurimis*, T.A.R. Umbria, sez. I, 31/1/2020, n. 41);

- al manufatto descritto sub viii), riguardante la legnaia con rete metallica, atteso che la Tabella allegata al d.m. 2/3/2018 (recante l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 222/2016) qualifica come attività edilizia libera, ex art. 6, co. 1, lett. e-*quinquies*, del d.p.r. n. 380/2001, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento dei ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo (sub n. 48), *genus* cui è riconducibile la piccola opera pertinenziale per cui è causa;

c) nulla deve statuirsi in merito all'abuso sub iv), per il quale si registra l'acquiescenza di parte ricorrente (che ha dichiarato la disponibilità alla rimozione del manufatto); Ritenuto che anche l'atto di motivi aggiunti – con cui si è avversato, essenzialmente, il diniego di sanatoria dei manufatti sub v), ossia due tetterie/pensiline in plexiglass - è fondato, poiché detta determinazione, secondo quanto condivisibilmente censurato da parte ricorrente, si presenta assolutamente carente sotto il profilo motivazionale, atteso che:

- la qualificazione di dette opere come “*superfetazioni*” risulta del tutto generica e non è idonea ad assolvere al necessario onere motivazionale, poiché non esplicita le effettive ragioni che, in assenza di vincoli di sorta (paesaggistici o di altra natura), ne ostacolano la sanatoria; ciò vieppiù se si considera che nel provvedimento *sub iudice* è del tutto omessa la doverosa disamina delle caratteristiche concrete delle pensiline/tettoie (che, merita rilevare, si presentano di modeste dimensioni e risultano

realizzate su pareti prospicienti spazi privati), ai fini dell'individuazione tanto del regime edificatorio eluso, quanto dei presupposti per addivenire ad un'eventuale successiva conformazione;

- analogamente deve dirsi in merito al rilevato utilizzo, per la realizzazione delle relative coperture, di un materiale non ammesso nel Piano di recupero del Comune di Carbone, atteso che consta agli atti la disponibilità di parte ricorrente, manifestata in sede di sanatoria, di sostituire il materiale in uso (il plexiglass) con altro conforme alle prescrizioni del Piano di recupero (coppi di argilla), profilo che, pur palesandosi *ictu oculi* non secondario, è stato del tutto pretermesso nella motivazione del provvedimento impugnato (come anche nella relativa istruttoria);

Ritenuto, in conclusione, che in accoglimento dell'impugnazione proposta – pur nei limiti sopra enunciati - va disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati, fatta salva ogni ulteriore determinazione da parte dell'intimato Comune;

Ritenuto che le spese di lite debbano seguire, come di regola, la soccombenza, liquidate nella misura stabilita nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sull'impugnazione, come in epigrafe proposta:

- quanto al ricorso, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo accoglie nei limiti esposti;

- quanto all'atto di motivi aggiunti, lo accoglie.

Condanna il Comune di Carbone al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e refusione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Mariano, Presidente FF, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

Igor Nobile, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Paolo Mariano**

IL SEGRETARIO